

ORDINE DEL GIORNO

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e

dell'articolo 92 del Regolamento interno,

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO: Recepire da direttiva 2009/128/CE senza penalizzare il comparto agricolo.

Premesso che

- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012 il decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, che va ad attuare la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- il succitato decreto, all'articolo 1, recita: “1. *Il presente decreto definisce le misure per un uso sostenibile dei pesticidi, che sono prodotti fitosanitari come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a), al fine di: a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità; b) promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici.*”;
- e all'articolo 6 <<*Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari*>>, in vigore dal 14 settembre 2012, recita: “1. *Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'articolo 5. 2. Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito denominato Piano, definisce gli obiettivi, le misure, le modalita' e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversita'. Il Piano, inoltre, promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, al fine di ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari, anche in relazione alla necessita' di assicurare una produzione sostenibile, rispondenti ai requisiti di qualita' stabiliti dalle norme*

vigenti.

3. Gli obiettivi del Piano riguardano i seguenti settori: a) la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata; b) la tutela dei consumatori; c) la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili; d) la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi. 4. Il Consiglio di cui all'articolo 5, nella stesura del Piano, tiene conto dell'impatto sanitario, socio-economico, ambientale ed agricolo delle misure previste e delle specifiche condizioni esistenti a livello nazionale, regionale e locale. Nella redazione del Piano tiene conto, altresì: a) dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive, approvate in conformità della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che, una volta sottoposte a rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, non soddisfano i criteri per l'autorizzazione di cui all'Allegato II, punti da 3.6 a 3.8, di tale regolamento; b) delle restrizioni d'uso in aree ed ambiti particolari, come le aree protette e le aree specifiche di cui all'articolo 15; c) dell'applicazione del principio di precauzione, ove ne sussistano i presupposti; d) della definizione di indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle misure in esso previste; e) di ogni altra disposizione comunitaria e nazionale concernente la materia fitosanitaria. 5. Il Piano prevede specifici indicatori conformemente a quanto previsto all'articolo 22 ed individua le attività di supporto necessarie per la realizzazione delle misure previste agli articoli 19, 20 e 21, compresa l'attivazione dei servizi di assistenza tecnica all'applicazione della difesa integrata e dei metodi di produzione biologica, l'implementazione delle necessarie attività di ricerca e sperimentazione a supporto delle tecniche di difesa fitosanitaria sostenibile, l'adeguamento e sviluppo di banche dati, nonché la promozione di programmi di formazione ed informazione. 6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette, entro il 26 novembre 2012, il Piano alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 7. Il Piano è riesaminato periodicamente almeno ogni cinque anni, tenendo anche conto dei dati di cui all'articolo 22, comma 2, e le modifiche sostanziali apportate al Piano sono comunicate tempestivamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea. 8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, per la prima volta, entro il 31 dicembre 2016 e, successivamente, ogni trenta mesi, ai Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, secondo quanto previsto dal Piano e tenendo conto delle scadenze indicate dalla Commissione, una relazione dettagliata sulle azioni svolte e sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui al presente decreto. 9. Nell'ambito della

definizione e della modifica del Piano si applicano le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce la direttiva 2003/35/CE.”;

- anche nell’ultima bozza diffusa dal Ministero delle Politiche Agricole, che porta la data dell’8 novembre scorso, del Piano nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari pur avendo, rispetto alla versione precedente, introdotto talune modifiche, continua a mantenere un approccio più restrittivo rispetto alla direttiva n. 2009/128/CE;
- quindi, il recepimento della direttiva comunitaria, andando oltre il mandato della direttiva stessa, darà luogo a differenze nell’impatto nei diversi Paesi, in controtendenza rispetto all’imperativo dell’UE e del Governo italiano di porsi in un’ottica di semplificazione degli oneri a carico delle imprese. Ad esempio:
 - nell’ambito del sistema di formazione obbligatorio, la direttiva non prevede alcun obbligo di sostenere un esame al termine del corso di formazione per avere l’autorizzazione all’acquisto dei prodotti fitosanitari. Pertanto, tale onere dovrebbe essere sostituito con il rilascio di un semplice attestato di frequenza al fine di poter acquisire l’abilitazione all’acquisto, altrimenti, se gli altri Stati membri non impongono un analogo adempimento, come pare al momento, le nostre imprese agricole risultano di fatto svantaggiate;
 - in merito alla difesa integrata obbligatoria, poi, uno strumento più efficace delle linee guida sarebbe l’adozione, da parte del Ministero delle Politiche Agricole, di un disciplinare unico nazionale consultabile on-line, ammettendo la possibilità per le Regioni di comunicare eventuali deroghe a norme specifiche sulla base di particolari esigenze agronomiche dovute ai diversi ambiti territoriali di coltivazione. Si ritiene, infatti, che le linee guida non siano uno strumento sufficiente per la realizzazione di un adeguato livello di conformità tra i diversi disciplinari regionali, mentre sarebbe, invece, importante che il disciplinare unico nazionale per la difesa obbligatoria sia elaborato tenendo conto del riferimento ai criteri stabiliti dagli altri Stati membri in modo tale da poter stabilire un livello superiore di difesa integrata volontaria che sia effettivamente praticabile dalle imprese agricole e che non ponga una situazione di svantaggio concorrenziale;
- il testo del suddetto decreto desta sicuramente ulteriore preoccupazione nel mondo agricolo, essendo evidente che il Governo non parrebbe aver tenuto in alcuna considerazione quanto emerso nella fase di consultazione presso le Commissioni parlamentari di Camera e Senato e dei documenti da queste prodotti che recitano nella premessa :

nel condividere l'obiettivo delle istituzioni europee di compiere ulteriori passi in avanti verso un'agricoltura ecosostenibile e la sicurezza alimentare, e nel condividere altresì il richiamo al principio di precauzione, si ritiene che la consapevolezza dei risultati raggiunti dovrebbe indurre a seguire un approccio più basato su criteri di premialità e di ulteriore stimolo nei confronti delle imprese, che non su criteri vincolistici e punitivi. Infatti, le imprese già dimostrano di essere ampiamente orientate alla scelta dell'agricoltura biologica, della produzione integrata, di pratiche agricole sostenibili e, in generale, alla riduzione del ricorso agli agrofarmaci, che pure costituiscono un ausilio importante per l'agricoltura;

in tale direzione, si ritiene inoltre necessario ricercare il giusto equilibrio tra le esigenze di sostenibilità ambientale e le esigenze di sostenibilità economica delle imprese in senso lato, che comprendono anche gli aspetti relativi agli adempimenti già oggi pesanti, che rischiano di accrescere ancora i passaggi di carattere burocratico;

ed inoltre

sempre valutando ciascuno di essi alla luce del rapporto costo-benefici e tenendo altresì conto dell'indirizzo affermato nella legislazione nazionale di non introdurre misure più gravose di quelle richieste dalla normativa europea;

ed essendo state totalmente ignorate tutte le richieste di modifica presentate dalle rappresentanze agricole;

- si ritiene riduttivo il provvedimento che esclude dal Consiglio tecnico scientifico competente ad elaborare il Piano nazionale, le Organizzazioni professionali agricole quando, invece, negli altri Stati dell'Ue queste sono considerate soggetti fondamentali per pianificare al meglio le misure di attuazione della direttiva, in quanto sono portatori delle effettive esigenze delle imprese e, soprattutto, di un'approfondita conoscenza della realtà produttiva agricola;

- è preoccupante il paventato divieto d'uso dei prodotti molto tossici e tossici nelle aree protette e nelle zone Sic e Zps, restrizione che non trova alcuna giustificazione tecnica, trattandosi di una classificazione tossicologica relativa alla salute umana e non all'ambiente;

Considerato

- che le imprese agricole italiane rischiano, pur in un contesto virtuoso, dimostrato da tutti i dati disponibili sull'uso dei fitofarmaci in agricoltura, di essere penalizzate sul piano competitivo rispetto agli altri paesi, anche in ragione dei costi relativi ai controlli delle attrezzature impiegate per la somministrazione dei prodotti fitosanitari, che l'Amministrazione pubblica, pare al momento non voler assumere a proprio carico;
- che le stesse strutture pubbliche preposte all'orientamento e al sostegno di queste attività, come ad esempio il settore fitopatologico della nostra regione, sono fortemente colpite dalla riduzione di persone, di mezzi e di risorse a causa degli interventi di contenimento della spesa e rischiano di indebolire la effettiva capacità di azione della regione stessa;

IMPEGNA

la Giunta regionale

- ad intervenire nei confronti del Governo nazionale e del Parlamento affinché si pervenga ad un recepimento della direttiva con modalità meno burocratiche e formali, non meramente prescrittive e vincolistiche ma più attente ad un approccio di merito, rispettoso anche della sostenibilità economica delle imprese agricole, che hanno, in questi anni, già molto lavorato sui temi della compatibilità ambientale e sulla valorizzazione della salute e della salubrità delle produzioni;
- ad attivare in sede di conferenza delle Regioni tutte le iniziative volte a dare forza alla posizione sopra espressa;
- a richiedere con forza al Governo e ai Ministeri competenti che nella definizione di tutti gli atti amministrativi conseguenti al recepimento della direttiva comunitaria in oggetto siano attivati strumenti di confronto e coinvolgimento formale delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative per salvaguardare l'aderenza alla realtà produttiva del paese e la sostenibilità e l'attuabilità delle misure e degli strumenti da mettere in campo.

Torino, 11 dicembre 2012

PRIMO FIRMATARIO

Mino TARICCO

Altre firme